NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI POLITICI

# Art. 1

## Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica

All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonche' della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestivita' ed economicita' di gestione, nonche' la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1997, non più in vigore dal 5 giugno 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici |
| Estremi | Legge 2 gennaio 1997, n. 2 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolamentazione-della-contribuzione-volontaria-ai/art-1-destinazione-del-quattro-per-mille-dell-irpef-al-finanziamento-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it